



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 26 marzo 2019

composta dai magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Tiziano TESSARO	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesca DIMITA	Primo Referendario relatore
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Jesolo, prot. n. 7008 del 01/02/2019, acquisita al prot. C.d.c. n. 887 del 01/02/2019;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 18/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Primo Referendario Francesca Dimita,

FATTO

Il Sindaco del Comune di Jesolo chiede se è possibile destinare una parte del gettito proveniente dall'imposta di soggiorno, da intendersi come fiscalità generale, per il finanziamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, e con il conseguente inserimento del corrispondente intervento comunale nel piano economico finanziario della TARI; inoltre, chiede se è possibile utilizzare l'imposta di soggiorno prevedendo una riduzione della TARI a favore di tutte le attività economiche, con

iscrizione a bilancio comunale della relativa spesa da portare in detrazione al piano economico finanziario della TARI.

DIRITTO

Della richiesta di parere indicata nelle premesse deve essere esaminata, preliminarmente, l'ammissibilità, sotto i profili soggettivo e oggettivo, alla luce dei criteri elaborati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ed esplicitati, in particolare, nell'atto di indirizzo del 27 aprile 2004 nonché nella deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.

Sotto il primo profilo, la richiesta deve ritenersi ammissibile, in quanto sottoscritta dal Sindaco dell'ente, organo politico e di vertice, rappresentante legale del medesimo. Si precisa, a tal proposito, che non appare ostativo all'ammissibilità della richiesta, la circostanza che la stessa non sia stata inoltrata per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali (CAL).

Sotto il profilo oggettivo, deve essere verificata l'attinenza della questione alla materia della "contabilità pubblica", così come delineata nella Deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 ed, ancor prima, nella citata deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/AUT/2006 nonché, da ultimo, nella deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG.

Devono essere valutate, inoltre, la generalità e l'astrattezza della questione.

Quanto al primo aspetto, la Corte ha affermato che la "nozione di contabilità pubblica", pur assumendo, tendenzialmente, "un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli" (deliberazione 5/AUT/2006), non può non involgere - pena l'incompletezza della funzione consultiva delle Sezioni regionali - quelle questioni che risultino connesse "alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica (...) contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio" (deliberazione n. 54/CONTR/2010).

Nella materia della "contabilità pubblica" rientrano certamente le questioni attinenti all'impiego delle risorse ed alla connessa allocazione delle medesime nel bilancio dell'ente.

I quesiti posti dal Comune di Jesolo senza dubbio involgono entrambi gli aspetti appena evidenziati e, in quanto formulati in termini sufficientemente generali ed astratti, devono ritenersi ammissibili.

Nel merito, l'ente chiede se sia possibile operare una riduzione della TARI a favore di tutte le attività economiche, da compensare mediante l'impiego di una parte del gettito dell'imposta di soggiorno. In sostanza, la spesa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, alla quale è interamente destinata la TARI, in forza di quanto disposto dall'art. 1, comma 654, della Legge di stabilità per il 2014, secondo la prospettazione dell'ente, dovrebbe essere coperta anche attraverso la destinazione di una parte dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno.

In sostanza, l'ente ipotizza l'impiego di una parte delle risorse provenienti dall'imposta

di soggiorno per soddisfare il fabbisogno finanziario prodotto dai servizi RSU, al quale, secondo l'ordinamento vigente, è destinata apposita tassa, ossia quella sui rifiuti. Ciò al fine, evidentemente, di diminuire la pressione fiscale sulla collettività locale (la TARI, incombe, appunto, sui soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree suscettibili di produrre rifiuti), compensando il minor gettito con l'utilizzo di una entrata gravante, invece, su soggetti "esterni" (coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e ubicate sul territorio dell'ente).

Occorre stabilire se sia conforme all'ordinamento vigente non tanto la riduzione della TARI - in sé ammissibile purché venga garantita la copertura delle spese relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sul territorio comunale - quanto piuttosto la destinazione ad una tale finalità delle entrate derivanti dalla imposta di soggiorno.

Quest'ultima, secondo l'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, deve essere finalizzata a finanziare *"interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali"*.

Trattasi, come opportunamente rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (deliberazione Sezione Campania, n. 11/2018/PAR, deliberazione Sezione Puglia, n. 201/2015/PAR e deliberazione Sezione Emilia Romagna, n. 228/2014/PAR), di una "imposta di scopo", basata, cioè, sulla correlazione prelievo-beneficio e diretta a determinare un miglior livello di accettazione del sacrificio richiesto. In altri termini, l'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 finalizza l'impiego del gettito ottenuto dall'imposta esclusivamente per il finanziamento diretto ed immediato di interventi nel settore del turismo e di interventi ad esso connessi, mediante la previsione di un vincolo di destinazione incombente sulla relativa entrata.

L'esistenza di siffatto vincolo implica evidentemente che, nel bilancio dell'ente, tale entrata debba essere correlata esclusivamente a spese della tipologia indicata dal legislatore e non ad altre. Diversamente, il vincolo, di origine normativa, verrebbe disatteso e, dunque, violato.

La suesposta premessa, fondata sull'esame della norma che prevede e disciplina l'imposta di soggiorno non può che condurre alla esclusione della possibilità prospettata dall'ente di utilizzare, alla stregua di entrate afferenti alla fiscalità generale, l'imposta medesima, collegata, invece, ad impieghi vincolati.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini suindicati.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Jesolo (VE).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 26 marzo 2019.

Il Magistrato relatore

F.to Francesca Dimita

Il Presidente

F.to Diana Calaciura Traina

Depositato in Segreteria il 9 aprile 2019

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to Dott.ssa Letizia Rossini